

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, recante “Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate”;

richiamato in particolare il combinato disposto dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, che stabiliscono che l'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate, nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile;

dato atto che in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012 l'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, è stata ridotta di 10 punti percentuali, e che pertanto la misura massima del contributo 90% è stata ridotta all'80%;

richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione”;

richiamato il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, approvato con legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, che conferma, in termini di continuità con i precedenti documenti di programmazione socio-sanitaria regionale, l'obiettivo di proseguire nell'attività di programmazione degli interventi di manutenzione e di acquisto di arredi e di attrezzature per le strutture socio-assistenziali pubbliche;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014 recante “Modificazioni alla DGR n. 265 in data 22 febbraio 2013 e sostituzione del relativo allegato sui requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982”;

dato atto che, con la deliberazione sopraccitata, sono stati definiti i termini del 31 dicembre 2014 per il completamento della procedura di classificazione delle strutture residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali per anziani e del 31 dicembre 2018 per il loro adeguamento strutturale agli standard minimi in essa previsti;

considerato che, al fine di far fronte alla scadenza di cui sopra è necessario individuare dei criteri prioritari di scelta degli interventi presentati, ai sensi della legge regionale 80/1990, che permettano una programmazione compatibile con le risorse finanziarie disponibili e che tengano conto della totalità delle tipologie di finanziamento ammissibili ai sensi della stessa legge regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 543 in data 29 febbraio 2008, recante “Approvazione dei criteri di priorità per la determinazione del contributo ai sensi della legge regionale 80/1990 e successive modificazioni, recante interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza di persone anziane, inabili e portatrici di handicaps, a partire dal 2008”;

considerato che, per rispondere alle esigenze e ai fabbisogni di assistenza alle persone anziane ed inabili, si rende necessario modificare i criteri di priorità per la determinazione del contributo ai sensi della legge regionale 80/1990, disciplinando, a partire dal 1° gennaio 2018,

nuovi criteri finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse disponibili per il soddisfacimento dei fabbisogni degli enti locali;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta sulla bozza del presente atto, pervenuto con nota prot. n. 1092 in data 12/12/2017;

ritenuto pertanto opportuno approvare le disposizioni applicative e i criteri individuati dalla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al fine di garantire la completa attuazione delle prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13.11.2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, le disposizioni applicative e i criteri di priorità per la determinazione dei contributi ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, recante interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza di persone anziane, inabili e portatrici di handicaps, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 543 in data 29 febbraio 2008;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione siano applicate alle domande di contributo di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 presentate alla struttura regionale competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali a partire dal 1° gennaio 2018;
- 4) di dare atto che i contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, trovano copertura sul capitolo n. 13050 "Contributi agli investimenti agli enti locali per l'adeguamento delle strutture agli standard regionali" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di disporre la pubblicazione integrale nel Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 (criteri per la concessione di vantaggi economici) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

DISPOSIZIONI APPLICATIVE E CRITERI DI PRIORITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1990, N. 80 RECANTE "INTERVENTI FINANZIARI PER OPERE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE, INABILI E HANDICAPPATE"

1. Premessa

Il presente atto reca le disposizioni applicative e disciplina i criteri di priorità dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi, come previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, di seguito denominata "legge".

2. Soggetti beneficiari

I contributi, in conto capitale, sono concessi agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps.

3. Intensità delle agevolazioni

I contributi in conto capitale sono concessi agli enti locali nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, ridotta all'80% in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012.

4. Presentazione delle domande

Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2 della legge possono essere presentate, sia preliminarmente, sia in tempi successivi alla realizzazione delle opere o all'acquisto dei beni, alla Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, su apposito modulo predisposto a cura della stessa e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente locale, devono essere corredate dalla documentazione richiesta, che sarà costituita solo ed esclusivamente dai documenti indicati nel presente allegato e che la struttura competente non può acquisire direttamente da altri uffici.

Le domande devono essere presentate, in carta libera, a decorrere dal 1° aprile ed entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, con consegna per posta (a mezzo raccomandata), a mano o in via telematica (pec).

Ai fini dell'ammissibilità a contributo delle domande fa fede:

- la data del timbro postale di spedizione, nel caso la domanda sia presentata a mezzo raccomandata;
- la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, nel caso la domanda sia presentata a mano;
- la data di ricezione all'indirizzo pec dell'Assessorato competente, nel caso la domanda sia presentata in via telematica (pec).

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) per gli interventi che comportano la realizzazione di opere:

- 1) planimetria di progetto, in scala adeguata, riferita all'area in cui insiste l'intervento, con identificazione della/e particella/e catastale/i;

- 2) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera), corredata di idonea documentazione fotografica a colori;
- 3) elaborati grafici a livello di progettazione definitiva, in scala adeguata, completa di tutti gli elaborati (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici utili dei singoli vani e della loro specifica destinazione d'uso;
- 4) computo metrico estimativo dettagliato, redatto sulla base delle voci descrittive ed entro i limiti degli importi stabiliti dall'elenco prezzi regionale vigente, suddiviso per categorie e relative voci;
- 5) eventuale titolo abilitativo o altro atto autorizzativo equivalente;
- 6) perizia di stima delle aree, nel caso di loro acquisizione;
- 7) dichiarazione attestante l'impegno ad accettare ogni eventuale controllo sull'effettiva destinazione del contributo da concedere o concesso, sulla congruità del valore della spesa e sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e al presente atto, nonché a fornire, a detti fini, dati, notizie, informazioni e ogni altra documentazione utile;
- 8) dichiarazione attestante l'impegno a comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
- 9) dichiarazione attestante le modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato. Nei casi di interventi caratterizzati da particolare semplicità, la documentazione di cui al comma precedente può essere sostituita da una relazione descrittiva dell'intervento, corredata del prospetto riassuntivo delle voci di spesa e degli eventuali preventivi di spesa.

b) per gli interventi che comportano l'acquisizione di arredi ed attrezzature:

- 1) preventivo di spesa o fatture quietanziate corredate dai mandati di pagamento, relativi agli elementi di arredo o alle attrezzature funzionali all'esercizio della struttura;
- 2) eventuali schede tecniche degli arredi e delle attrezzature o dépliant illustrativi dei beni;
- 3) dichiarazione attestante le modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

Ad integrazione della documentazione descritta ai commi precedenti, la struttura competente potrà richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini istruttori per la concessione dei contributi.

In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione della documentazione mancante. L'omessa presentazione della documentazione mancante entro i termini assegnati determina l'inammissibilità a finanziamento della domanda.

5. Interventi e tipologia di beni ammissibili a contributo

Sono ammesse a finanziamento, ai sensi della legge regionale 80/1990, i seguenti interventi e tipologie di beni:

a) interventi che comportano la realizzazione di opere:

- 1) interventi di manutenzione straordinaria volti ad adeguare le strutture esistenti agli standard minimi strutturali dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014, anche sulla base di programmi di intervento definiti e concordati con l'Amministrazione regionale;

- 2) interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento, comprese le spese di progettazione e per l'acquisizione di aree, e la manutenzione straordinaria relativi a immobili destinati all'assistenza delle persone anziane ed inabili, anche sulla base di programmi di intervento definiti e concordati con l'Amministrazione regionale.

b) interventi che comportano l'acquisizione di arredi ed attrezzature:

- 1) mobilia funzionale esclusivamente agli spazi della struttura;
- 2) attrezzature strettamente funzionali all'esercizio della struttura, in particolare esclusivamente:
 - 2.1) letti articolati, preferibilmente con un minimo di due snodi e elettrici, regolabili in altezza, aventi misure standard;
 - 2.2) materassi preventivi delle lesioni da pressione ventilati in espanso composito, statici per tutti i letti della struttura, idonei all'utilizzo su letti ortopedici;
 - 2.3) materassi preventivi delle lesioni da pressione dinamici (modello ad elementi interscambiabili con compressore) per utenti non deambulanti e affetti da patologie che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità;
 - 2.4) cuscini preventivi (cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata e con base con formazione personalizzata integrata con fluidi automodellanti) idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzine, per utenti non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità;
 - 2.5) carrozzine e comode aventi misure standard;
 - 2.6) deambulatori standard;
 - 2.7) sollevatori;
 - 2.8) dotazione standard di ausili minori (tavole di rotazione, fascia addominale di trasferimento, telini di scivolamento);
 - 2.9) alzawater per wc con coperchio e braccioli pieghevoli in ogni bagno.

Sono altresì ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 80/1990 le spese per l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali all'esercizio della struttura, di seguito elencate:

- a) apparecchiature e macchinari da cucina e/o per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande (es: forni, fuochi cottura, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, macchina caffè e bevande calde, ecc.);
- b) grandi elettrodomestici (es: lavatrici, asciugatrici, ecc.);
- c) apparecchiature mediche (es: misuratore di pressione, ecc.) e per la cura e l'igiene delle persone (es: sterilizzatrici, padelle, ecc.);
- d) lampade e lampadari;
- e) tendaggi;
- f) piccoli elettrodomestici (frullatori, ecc.)
- g) apparecchiatura informatica, di fonologia, di videosorveglianza,
- h) altre spese purché coerenti con la tipologia della struttura cui sono destinate.

6. Beni non ammissibili a contributo

Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese concernenti l'acquisto di ausili concessi in comodato d'uso, e non, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

7. Determinazione dell'importo di spesa ammissibile a contributo

L'importo delle spese ammissibili a contributo è determinato come segue:

a) *interventi che comportano la realizzazione di opere:*

- 1) concernenti l'acquisizione di aree: la spesa ammissibile è determinata secondo gli importi risultanti dal contratto preliminare di acquisto registrato;
- 2) concernenti l'esecuzione dei lavori: la spesa ammissibile è determinata entro i limiti fissati dall'elenco prezzi regionale vigente al momento della presentazione della domanda, integrato per le voci mancanti o sostituito per le parti insufficienti, con altri prezziari, analisi prezzi, preventivi o fatture;
- 3) concernenti le spese di progettazione, direzione lavori, collaudi e le spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro: sono riconosciute ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di opere edili ed impianti, nonché quelle relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'intervento e debitamente documentate;

b) *interventi che comportano l'acquisizione di arredi ed attrezzature:*

- 1) acquisti di arredi, attrezzature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura: la spesa viene determinata sulla base dei relativi preventivi di spesa presentati o, a consuntivo, in relazione alla documentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta (fatture quietanzate corredate da mandati di pagamento).

8. Istruttoria e criteri di priorità

La Struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, registra in ordine cronologico le domande presentate ed effettua un'istruttoria delle stesse, provvedendo ad inoltrare, nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, richiesta di documentazione integrativa con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2007.

L'istruttoria consiste:

- a) nella verifica di ammissibilità della domanda presentata, secondo le disposizioni di cui alla legge ed al presente atto;
- b) nella valutazione dell'intervento che forma oggetto della domanda di contributo, secondo i criteri di cui ai commi successivi;
- c) nella determinazione della spesa massima ammissibile a contributo e della determinazione del contributo concedibile.

La determinazione dell'ammissibilità dei contributi è formulata applicando - in ordine decrescente - i seguenti criteri di priorità:

Descrizione	Priorità
attrezzature strettamente funzionali all'esercizio della struttura (come disciplinate al paragrafo 5), comprese le sostituzioni ammesse dalla l.r. 80/1990	1
interventi di manutenzione straordinaria volti ad adeguare le strutture esistenti agli standard minimi strutturali dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014, anche sulla base di programmi di intervento definiti e concordati con l'Amministrazione regionale	2
attrezzature non strettamente funzionali all'esercizio della struttura (come disciplinate al paragrafo 5), comprese le sostituzioni ammesse dalla l.r. 80/1990	3
arredi, comprese le sostituzioni ammesse dalla l.r. 80/1990	4
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento, comprese le spese di progettazione e per l'acquisizione di aree, e la manutenzione straordinaria relativi a immobili destinati all'assistenza delle persone anziane ed inabili, anche sulla base di programmi di intervento definiti e concordati con l'Amministrazione regionale	5

I contributi saranno concessi nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo stanziato a bilancio, in proporzione tra le domande aventi priorità 1. Nel caso in cui l'importo stanziato a bilancio presenti ulteriori disponibilità i contributi saranno

concessi, sempre nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile, in proporzione tra le domande aventi priorità 2. Tale criterio, relazionato alle eventuali ulteriori disponibilità di bilancio, sarà applicato in proporzione tra le domande aventi priorità successive alla 2.

In caso di diniego, la struttura regionale competente deve comunicare la non ammissibilità a finanziamento e indicare le motivazioni del rigetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 19/2007.

Al termine dell'istruttoria, la struttura regionale competente predispose la proposta di deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione del Piano annuale di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 80/1990 e per la relativa prenotazione di spesa.

La concessione dei contributi avviene fino alla concorrenza dell'importo stanziato a bilancio per l'anno di riferimento a cui il Piano di riparto si riferisce. Le domande di contributo escluse dal finanziamento potranno essere nuovamente presentate a partire dall'anno successivo.

9. Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di seguito indicate, previa realizzazione dell'intervento o acquisto del bene o, in caso di erogazione parziale, della parte di intervento realizzato o della parte di beni acquisiti.

a) interventi che comportano la realizzazione di opere:

- 1) per l'acquisizione di aree: l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dell'atto di compravendita, registrato e trascritto, nonché della documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento;
- 2) per l'esecuzione dei lavori: l'erogazione del primo acconto è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori effettuati (1° S.A.L.). L'erogazione degli acconti successivi al primo è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori oggetto della liquidazione (S.A.L.) e dell'originale delle fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di altra documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento, riferite alle spese inerenti l'erogazione dell'acconto immediatamente precedente. E' richiesta la copia del relativo mandato di pagamento, in caso di liquidazione con fatture quietanzate. Il saldo del contributo è liquidato sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati su presentazione di uno stato di avanzamento finale, corredato di certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora sia prescritto il rilascio di certificato di agibilità, il beneficiario fornisce dichiarazione sostitutiva attestante il rilascio del medesimo. La liquidazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'effettuazione, con esito positivo, di apposito sopralluogo da parte della struttura regionale competente;
- 3) per spese di progettazione, direzione lavori, collaudi e spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro: l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento, oltre alla copia del relativo mandato di pagamento;

b) interventi che comportano l'acquisizione di arredi ed attrezzature:

- 1) per acquisti di arredi, attrezzature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura: l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento, oltre alla copia del relativo mandato di pagamento. Gli arredi e le attrezzature acquistati devono essere inventariati mediante l'apposizione di codice identificativo adesivo; copia dell'inventario aggiornato deve essere allegato alla richiesta di erogazione del contributo. Nel caso di sostituzione di arredi/attrezzatura dovrà essere fornito il codice identificativo del bene sostituito.

Su richiesta del beneficiario, è ammessa in sede di liquidazione la compensazione di maggiori spese sostenute nell'ambito di quelle ammesse ad agevolazione con le minori spese sostenute nell'ambito di altre spese parimenti ammesse ad agevolazione, con esclusione delle spese ammesse sulla base di preventivi. Non sono in ogni caso riconosciuti eventuali oneri aggiuntivi derivanti da aumento dei prezzi o dei costi esposti nel preventivo presentato.

Ai fini della liquidazione dei contributi, la presentazione della relativa documentazione di spesa è richiesta fino alla concorrenza dell'importo di spesa ammessa a contributo.

La struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto di arredi e attrezzature, verifica la documentazione presentata, anche mediante effettuazione di appositi sopralluoghi, e dispone l'erogazione del contributo.

Qualora le opere realizzate o i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata allegata alla domanda, è disposta la revoca e la restituzione del contributo concesso.

Le domande presentate vanno rendicontate entro la seguente tempistica:

- a) *interventi che comportano la realizzazione di opere*: entro 90 giorni dal termine di ultimazione contrattuale dei lavori o dal termine stabilito dal titolo abilitativo;
- b) *interventi che comportano l'acquisizione di arredi ed attrezzature*: entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande non rendicontate entro i termini suindicati comportano per il beneficiario la decadenza del diritto alla concessione del contributo.

La Giunta regionale può derogare alle scadenze sopra indicate, su richiesta del beneficiario, per gravi e documentati motivi.

10. Variazioni successive alla concessione

Qualora, successivamente all'ottenimento dei contributi per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto di arredi e attrezzature, si renda necessario apportare rilevanti e sostanziali modifiche all'esecuzione delle opere o a quanto preventivato di acquistare, tali comunque da non mutare le finalità per le quali è stato concesso il contributo, il beneficiario deve tempestivamente darne comunicazione motivata alla struttura competente, allegando la relativa documentazione tecnica-economica. La struttura competente provvede a verificare la compatibilità e la congruità delle modifiche richieste, e qualora ritenute ammissibili, a rideterminare la quota di contributo, comunicandolo al beneficiario.

11. Verifiche

La struttura regionale competente provvede ad effettuare, a seguito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, le verifiche sull'esecuzione degli interventi e degli acquisti in relazione alla documentazione trasmessa per ciascun piano di riparto annuale.

12. Note generali

L'erogazione del contributo massimo concedibile determinato dall'istruttoria è effettuata nel corso dell'anno successivo a quello di ammissione a contributo delle domande presentate.